COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

Area Tecnica _ Ufficio Edilizia Privata

Banchina IV Novembre 57036 Porto Azzurro (LI) Tel. 0565 921625/40/45

REG. ORDINANZE N. 72 **Li, 01.09.2020**

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO, ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ED IMMISSIONE IN POSSESSO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN PORTO AZZURRO, LOC. MOLA, DISTINTO AL N.C.E.U. FOGLIO 11 MAPP. 196.

(art. 27 del D.P.R. 380/2001 e artt. 193-199 della L.R.T. 65/2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO che

- in data 29.02.1995, con prot. n. 1706 è stata presentata a nome della signora Matacera Franca , nata a Capoliveri (LI) in data 13.06.1953 e residente in Porto Azzurro, Loc. Mola _ Cod. Fisc. MTCFNC53H53B669B, un'istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per la realizzazione di un fabbricato adibito ad abitazione al piano terra e relativa sopraelevazione adibita a magazzino-deposito e ripostiglio, definita con il rilascio del Permesso di Costruire a Sanatoria n. 16/08 del 22.05.2008, per il solo piano terra dell'abitazione;

- la Pratica edilizia di cui sopra aveva ottenuto i seguenti pareri:
  - Nulla – osta del 27.02.1997, rilasciato dal Ministero BB.CC.AA. "Favorevole limitatamente al piano terra";
  - Parere "Favorevole limitatamente al piano terra"rilasciata in data 23.04.2004 dal Responsabile del Procedimento ai fini del Vincolo Idrogeologico;
  - Parere "Favorevole esclusivamente per la parte riguardante il piano terra" rilasciato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano con nota prot. n. 6336 del 21.07.2004;

- In data 05.11.2008, a seguito di istanza corredata da nota dell'Avv. Romano Alessandro, legale della richiedente, è stato rilasciato alla signora Matacera Franca, Permesso di Costruire n. 65/08, ad oggetto "*Costruzione di tetto in un edificio ad uso abitativo, di seguito alla demolizione del piano superiore abusivo e accertamento di conformità ai sensi dell'art. 140 della L.R.T. n. 01/05 per realizzazione di scala di accesso al sottotetto – Loc. Mola*", con la prescrizione del Ministero BB.CC.AA. "*Favorevole purché non vengano realizzati i lucernari ma in alternativa finestre ad abbaino*";

- Il sopra citato Permesso di Costruire, risulta decaduto in quanto non è stato comunicato l'inizio dei lavori nei termini stabiliti dalla normativa (entro un anno dal rilascio del provvedimento);

- la signora Matacera Franca ha presentato una Denuncia di Inizio Attività in data 06.05.2010, registrata all'interno n. 33/10, ad oggetto "*Rinnovo P.C. n. 65/08 del 05.11.2008 per costruzione tetto in un edificio ad uso abitativo.*" in Loc. Mola, per la quale sono state richieste integrazioni presentate solo parzialmente e pertanto non risulta definita;

RICHIAMATA la Sentenza n. 276 del 15.12.1998 della Pretura Circondariale di Livorno , Sezione distaccata di Portoferraio emessa nei confronti dei sigg.ri Matacera Franca, Michelini Carlo e Matacera Carlo, dalla

quale si evinceva :

- che nel 1994, la Polizia Municipale aveva effettuato un sopralluogo constatando che erano in corso dei lavori di sopraelevazione del fabbricato interessato, senza concessione edilizia disponendo pertanto il sequestro dello stesso,
- che nel novembre del 1997 era stato effettuato un nuovo sopralluogo durante il quale era stato accertato che erano stati effettuati nuovi lavori edilizi sulla parte sopraelevata, sempre in assenza di concessione edilizia e nonostante non fosse stato disposto alcun dissequestro

e con la quale veniva ordinata la demolizione dell'opera abusivamente edificata e precisamente la sopraelevazione del fabbricato, adducendo come motivazione tra l'altro che , ai sensi della L. 724/94, poteva essere condonato solo l'immobile edificato ex novo in assenza di concessione edilizia "ultimato" entro la data del 31.12.1993, intendendo come ultimato l'immobile eseguito al rustico e con copertura completata(art. 31 L. 47/85);

DATO ATTO che la sopra citata Sentenza è stata impugnata tramite ricorso presentato dai difensori della sig.ra Matacera Franca;

DATO ATTO che la Corte di Appello di Firenze, con Sentenza della del 13.04.2000, emessa nel procedimento penale nei confronti dei sigg.ri Matacera Franca, Michelini Carlo e Matacera Carlo confermava l'impugnata sentenza e l'emessa esecuzione dell'ordine di demolizione n. 18/01;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 9410 del 28.08.2001 della Polizia Municipale inviata alla Procura Generale della Repubblica, con cui è stata comunicata la mancata ottemperanza a quanto disposto in sentenza,

- della nota pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica al Protocollo Generale del Comune in data 29.02.2008 al n. 2007 con cui veniva sollecitata l'esecuzione della demolizione, anche con i mezzi e le maestranze comunali oppure tramite impresa edile esterna;

VISTA l'istanza di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 206bis della LRT 65/14, presentata dalla sig.ra Matacera Franca in data 04.01.2017, prot. n. 53 e la richiesta di integrazioni dell'Ufficio prot. n. 957 del 02.02.2017, rimasta inevasa;

PRESO ATTO :

- della successiva richiesta di informazioni pervenuta dalla Corte d'Appello di Firenze, nota prot. n. 773 del 27.01.2017, in previsione della udienza in Camera di Consiglio Penale del 27.04.2017;

- che alla suddetta richiesta informazioni ha seguito risposta prot. n. 2938 del 12.04.2017, a firma del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Sindaco pro tempore, Sig. Luca Simoni, con cui veniva comunicato che :

  - In data 07.04.2017, con nota prot. n. 2833 la sig.ra Matacera Franca aveva presentato una nota di precisazione con cui chiedeva, l'applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione all'ingiunzione alla demolizione, ai sensi dell' art. 33, comma 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 199 della LRT 65/2014, allegando un parere strutturale a firma dell'Ing. Ridi Carlo Alberto di Capoliveri,
  - L'Ufficio avrebbe provveduto alla nomina di un Professionista abilitato al fine di verificare la sussistenza dei pregiudizi del piano terra in caso di demolizione del piano primo dell'edificio, al fine di accertare se l'istanza fosse procedibile o proponibile;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2833 la sig.ra Matacera Franca aveva presentato una nota di precisazione con cui chiedeva, l'applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione all'ingiunzione alla

demolizione, ai sensi dell' art. 33, comma 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 199 della LRT 65/2014, allegando un parere strutturale a firma dell'Ing. Ridi Carlo Alberto di Capoliveri,

PRESO ATTO che in data 18.09.2019, con prot. n. 8264 è stata presentata a firma del Geom. Giancarlo Gamba, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Livorno al n. 776, la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria per il solo piano primo di edificio esistente, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 199 della L.R.T. 65/14;

RITENUTA la suddetta richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria inammissibile in quanto non è dimostrato in forma inequivocabile che la demolizione della parte realizzata abusivamente comporterebbe danno strutturale alla parte legittimata, anche in virtù del fatto che la sopraelevazione è stata realizzata successivamente alla parte sottostante;

VISTA la nota prot. n. 18/01 Reg. Demolizioni con cui viene rappresentato l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla demolizione/ripristino ovvero all'acquisizione del bene ex art. 31 del DPR 380/2001 delle opere abusive specificate nella Ordinanza 3/17 R.Es. del 05.02.2019 di rigetto;

CONSIDERATO che , secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti aventi natura di "atto vincolato" (come l'ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene;

PRESO ATTO che *"L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie,come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto,trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo"* (Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 5355 del 14 maggio 2018; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2681 del 5 giugno 2017; Sez. V, sentenza n. 2194 del 28 aprile 2014.);

RITENUTO che l'ordine di demolizione disposto dal Giudice ai sensi del D.P.R. 380 del 2001 sia soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal Codice di Procedura Penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, sebbene sia una sanzione amministrativa;

PRESO ATTO che l'intervento di cui all'oggetto è stato realizzato in assenza di permesso di costruire, di qualsiasi altro nullaosta preposto (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e vincolo dell'Ente PNAT) e in un periodo successivo alla data del 31.12.1993 (ultima data utile per aver concluso i lavori e poter usufruire del condono edilizio L. 724/94) ;

RICHIAMATE le norme dettate dall'art. 27 del D.P.R. 06 giugno 2001,n. 380 e dall'art. 193 della L.R.T. 10 novembre 2014,n.65, circa i provvedimenti da adottare in caso di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

RITENUTO che ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto per ordinare ai responsabili dei lavori abusivi e proprietari dell' unità immobiliare su cui sono state realizzate le opere abusive, la demolizione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi *quo ante*, ai sensi dell'art. 199 della L.R.T. 65/2014;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 36 del 21.10.2019 , ad oggetto "**ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU UN IMMOBILE SITO IN PORTO AZZURRO, LOC. MOLA, DISTINTO AL N.C.E.U. FOGLIO 11 MAPP. 196 .",** notificata in data 21.10.2019 alla Sig.ra Matacera Franca;

VISTO il rapporto dei vigili del prot. n. 1236 del 13.02.2020, allegato al presente atto, che accerta la mancata esecuzione della demolizione e che ha valore di presa d'atto dell'avvenuta inottemperanza;

RICHIAMATO l'art. 199 della LRT 65/14 che recita:

- Al comma 1: "Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h), e all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all' articolo 10, comma 1, lette r a c), del D.P. R. 380/2001 , laddove esegui ti in assenza di titolo, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso";
- Al comma 2: "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, consegue n t e alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale."
- Al comma 4: "In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, comma 6.";

RICHIAMATO l'art. 193 della LRT 65/14 che recita al comma 6 "In caso d'inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la Provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria." ;

DATO ATTO che la mancata ottemperanza all'ingiunzione di rimessa in pristino, emessa legittimamente dalla competente Pubblica Amministrazione è punita esclusivamente sotto un profilo pecuniario, lasciando intatte tutte le altre misure e la normale procedura repressiva e sanzionatoria;

RICHIAMATA la Legge 164/2014 conv. decreto "Sblocca Italia" n. 133/2014;

VISTO che la legge stabilisce che il Comune calcoli una sanzione pecuniaria da irrogare al proprietario e la stessa è stata quantificata in € 60.000,00;

VISTA, in ultimo, l'Ordinanza n. 9 del 19.02.2020, "Provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dei luoghi per opere abusive realizzate su un immobile sito in Porto Azzurro, loc. Mola, distinto al N.C.E.U. foglio 11, mapp. 196 e irrogazione sanzioni."

VISTE le lettere a firma del Sindaco, dott. Maurizio Papi, indirizzate alla Procura della Repubblica con le quali si chiede di poter acquisire l'immobile in luogo della demolizione e le motivazioni ivi riportate;

PRESO ATTO, in ultimo, della comunicazione della Procura della Repubblica, prot. n. 1817 del 4/3/2020, con la quale si autorizza l'Amministrazione Comunale a procedere all'acquisizione in luogo della demolizione;

DATO ATTO che le finalità pubblicistiche che si intendono soddisfare con l'acquisizione al patrimonio comunale, consistono nella possibilità di usare l'immobile per ricavare un paio di alloggi da destinare a case per i cittadini privi di abitazione, tenendo conto che, essendo Porto Azzurro un comune turistico, l'accesso al mercato degli affitti agevolati risulta particolarmente difficile per le fasce più deboli della popolazione residente a causa della disponibilità finanziaria insufficiente;

VISTA la nota prot. 2131 del 12.03.2020 della Procura della Repubblica con la quale viene richiesto di informarLa prontamente dei provvedimenti e atti che sollecitamente verranno emanati dal Comune;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2020, ad oggetto "*Acquisizione al*

patrimonio comunale di porzione di abitazione realizzata abusivamente", con la è stato deciso di acquisire al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. 65/2015e s.m.i., la porzione di immobile di proprietà della Sig.ra Matacera Franca e distinto al N.C.E.U. foglio 11 mapp. 196, visto che per le opere abusive descritte in premessa sussistono prevalenti interessi pubblici al loro mantenimento;

RICHIAMATO l'art. 196 della L.R.T. 65/14 che al comma 3 recita *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile lorda abusivamente costruita";*

VISTI gli Strumenti Urbanistici Comunali Vigenti;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTE la legge 28.02.1985, n. 47 e la legge 724/94;

VISTO l'art. 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, - Funzioni e responsabilità della Dirigenza"*;

VISTO il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico (disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia);

VISTO il D.Lgs n. 42/2004;

VISTA la L.R.T. n. 65/2014;

ORDINA

Alla Sig.ra

- **Matacera Franca , nata a Capoliveri (LI) in data 13.06.1953 e residente in Porto Azzurro, Loc. Mola _ Cod. Fisc. MTCFNC53H53B669B**

in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita in Loc. Mola distinta al N.C.E.U. Foglio 11 mapp. 196 e di committente di tutte le opere abusive
di procedere allo sgombero degli immobili abusivamente realizzati, da persone e cose entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica.

DICHIARA

L'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell'art. 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., delle opere abusivamente realizzate e accertate alla data dell'ultimo sopralluogo per la verifica dell'inottemperanza nello stato di fatto in cui ora si trovano, e, ai sensi del comma 3 dell'art. 196 della LRT 65/14, dell'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, come verrà indicato da successivo frazionamento a carico del Comune.
In particolare si dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio Comunale delle opere abusivamente realizzate descritte nell'Ordinanza di demolizione n. 36/2019 in particolare della porzione di immobile di proprietà della Sig.ra Matacera Franca e distinto al N.C.E.U. foglio 11 mapp. 196;

DISPONE

La trascrizione del presente provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità a riguardo.
L'immissione in possesso dell'immobile e dell'opera, oggetto dell'Ordinanza di Demolizione da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, come verrà indicato da successivo frazionamento a carico del Comune .

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

- Il rapporto dei vigili del prot. n. 1236 del 13.02.2020, che accerta la mancata esecuzione della demolizione e che ha valore di presa d'atto dell'avvenuta inottemperanza;
- La planimetria dell'opera oggetto dell'Ordinanza di Demolizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La notifica immediata alla sig.ra Matacera Franca e alle seguenti Autorità:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla Procura della Repubblica di Livorno;
- Al Tribunale di Livorno

La pubblicazione sull'Albo comunale per giorni 30.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

A norma dell'art.7, comma 2, della Legge n. 212/2000 il responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, Geom. Marcello Tovoli, nominato con Decreto del Sindaco n. 15/2020.

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica
Geom. Marcello TOVOLI

COMUNE DI PORTO AZZURRO
Ufficio Tecnico

Su.
02

Polizia Municipale
Comune di Porto Azzurro

Telef 0565-921633
Fax 0565-921632

Prot. 1236

Porto Azzurro 13.02.2020

Alla Procura della Repubblica
di Livorno

Al Funzionario Responsabile
Area Tecnica Comune Porto Azzurro

Al Sindaco
del Comune di Porto Azzurro

Oggetto: . Integrazione N.R. primaria
Verbale di inadempienza all'Ordinanza n. 36/19

Si trasmette in allegato il processo verbale del 11.02.2020 a carico della Sig.ra Franca Matacera per inadempienza all'Ordinanza n. 36 del 21.10.2019 , di rimessa in pristino.
Il presente p.v. fa seguito alla N.R. primaria del 05.10.1994

Visto:

In dovere

Il Verbalizzante
Vice Com.te Baglini N.

Comune di Porto Azzurro
Comando Polizia Municipale

Prat. N°01/2020

Porto Azzurro li 11.02.2020

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI IN/ADEMPIENZA ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE E/O DEMOLIZIONE DI LAVORI EDILI ABUSIVI

L'anno 2020 addì 11 del mese di Febbraio in Porto Azzurro e più precisamente nell'appezzamento di terreno sito in lo. Mola distinto al foglio 11 mapp. 196, il sottoscritto Agente di Polizia Municipale, Realini Nerio, nell'ambito dei doveri di istituto ,a seguito di sopralluogo, verificava quanto segue:

Premesso che la Sig.ra Franca Matacera nata a Capoliveri il 13.06.1953 e residente in Porto Azzurro loc. Mola ha eseguito opere edili contravvenendo alle vigenti disposizioni di Legge, come risulta dal Verbale . del 05.10.1994 regolarmente trasmessa alla Procura della Repubblica

Vista l'Ordinanza del Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica n° 36 del 21.10.2019 regolarmente notificata al Contravventore, con cui è stata prescritta la demolizione delle opere edili abusive

Constatato in data odierna, in seguito a sopralluogo ,che i lavori abusivamente realizzati NON sono stati demoliti "

Accertata l'inadempienza agli ordini impartiti
Si redige il presente processo verbale che viene trasmesso con ogni conseguente effetto alla Procura della Repubblica ,al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Azzurro ed al Sindaco del Comune di Porto Azzurro .

Il Verbalizzante
Il Vice Comandante
Nerio Re

Visto
Il Comandante

Su. 02
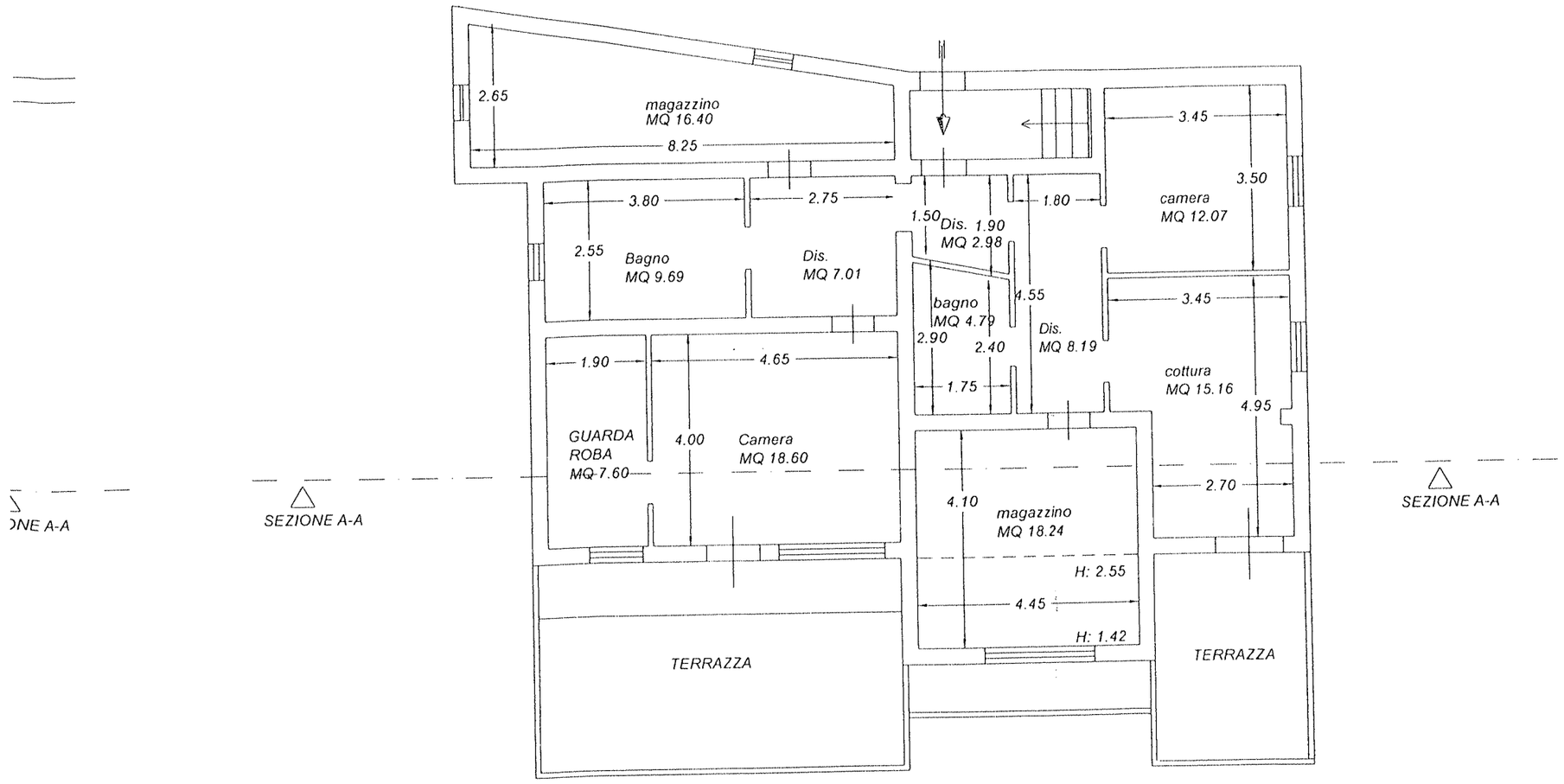
PIANO PRIMO:
SUPERFICIE UTILE : MQ 120.73
SUPERFICIE LORDA : MQ 152.67